



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 98 del reg.	Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DELL'AQUILA AVVERSO IL RICORSO DEL SIG. BERNARDINI GIUSEPPE.
Data 14.10.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 15:50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
D'Antonio	Domenico	Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Vice Sindaco		X
Prosperi	Alberto	Assessore Esterno		X
Testa	Alessandra	Assessore	X	
Granaroli	Marco	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DELL'AQUILA AVVERSO IL RICORSO DEL SIG. BERNARDINI GIUSEPPE." e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al Valore Civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



Proposta di **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DELL'AQUILA AVVERSO IL RICORSO DEL SIG. BERNARDINI GIUSEPPE.

IL PROPONENTE

Premesso che:

a seguito di attività di vigilanza edilizia veniva emesso provvedimento di diniego definitivo alla istanza di permesso di costruire in sanatoria prot. 5944 del 20.06.2013 relativa e conseguente all'ordinanza di demolizione n.7/2009 del 27.10.2009.;

avverso tale provvedimento, e comunque nei confronti di tutti gli atti ad esso collegati, il Sig Bernardini Giuseppe, proponeva ricorso al TAR dell'Aquila;

a seguito di tale ricorso il TAR ha emesso un'ordinanza sospensiva cautelare limitatamente alla demolizione, per evitare l'eventuale danno irreparabile nelle more del giudizio di merito;

alla data odierna dal sito giustizia amministrativa risulta fissata l'udienza di merito, al giorno 04.11.2014, come annunciato dall'avv. Evelina Torrelli, che è già incaricata di seguire il procedimento principale nei confronti della Soc. Co.M.Edil sas;

ritenuto pertanto importante costituirsi per resistere in giudizio a difesa degli atti assunti dal responsabile del Servizio Urbanistico, al fine di tutelare il pubblico interesse dell'Amministrazione Comunale di Carsoli in considerazione che *” l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente in relazione al quale l'amministrazione preposta alla vigilanza del rispetto della normativa urbanistica-edilizia non può non emettere, una volta accertato, come avvenuto nella specie, il carattere abusivo dell'opus, gli atti volti a ripristinare lo stato dei luoghi e a sanzionare la condotta contra legem tenuta dall'autore dell'abuso (Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2011, n. 6873) e che ogni provvedimento repressivo dell'amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, ma interviene su una situazione antiggiuridica che perdura sino a quel momento...senza necessità, per i relativi provvedimenti, di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la demolizione“*;

tutto ciò premesso

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni in narrativa

di autorizzare il Sindaco ed il Responsabile del Servizio Urbanistico, all'assunzione degli atti amministrativi necessari alla costituzione in giudizio del Comune di Carsoli, per resistenza in giudizio innanzi al TAR avverso il ricorso presentato dal Sig. Bernardini Giuseppe.

di dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T. U.;

Il Proponente :

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
F.to Alessandra Testa

Data _____

Pareri art. 49 T.U.

In Ordine alla Regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Urbanistico
F.to ing. Quinto D'Andrea

In Ordine alla Regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Domenico D'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 16.10.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 8651 in data 16.10.2014 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 16.10.2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
